

## **LEGGE N. 219/12 - LA SINTESI DELLE NOVITA'.**

Entra in vigore il 1° Gennaio 2013 la nuova Legge 10/12/2012 n. 219, che equipara i figli naturali ai legittimi. Essa si ripropone di eliminare qualsiasi forma di discriminazione tra figli legittimi e figli naturali nati fuori dal matrimonio.

In particolare, il provvedimento modifica il codice civile e le disposizioni per l'attuazione del codice civile nei seguenti punti:

- 1) **il vincolo di parentela** (art. 74 c.c.: adesso la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età);
- 2) **il riconoscimento del figlio naturale** (art. 250 c.c.: adesso è previsto un procedimento con competenza del Tribunale ordinario, nel quale: se il figlio è al di sotto dei 14 anni, l'altro genitore che l'ha già riconosciuto deve dare il suo consenso al riconoscimento ovvero, se il figlio ha 14 anni, deve dare lui stesso l'assenso al riconoscimento; il consenso del genitore non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio; se è rifiutato, si apre una fase giurisdizionale, attraverso il ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, al quale l'altro non consenziente può opporre opposizione entro 30 giorni; in caso di mancata opposizione, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; in caso di opposizione, il giudice procede all'istruttoria, sentendo anche il minore che ha 12 anni o meno, assume eventuali provvedimenti urgenti e provvisori, decide, infine, con sentenza che tiene luogo del consenso mancante assumendo i provvedimenti opportuni sull'affidamento, sul mantenimento e sul cognome del minore ovvero con decreto di rigetto);
- 3) **l'autorizzazione al riconoscimento** (art. 251 c.c.: adesso il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni);
- 4) **gli effetti del riconoscimento** (art. 258 c.c.: adesso il riconoscimento del figlio naturale produce effetti riguardo al genitore da cui è fatto e riguardo ai parenti di esso);
- 5) **la legittimazione passiva nella domanda per la dichiarazione di paternità o maternità naturale** (art. 276 c.c.: adesso la domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse);
- 6) **stato giuridico della filiazione** (art. 315 c.c.: adesso tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico);
- 7) **diritti e doveri dei figli** (art. 315-bis c.c.: adesso il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa);
- 8) **diritto del minore di essere ascoltato** (art. 315-bis c.c.: adesso, il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 ed anche di età inferiore, ove mai sia ritenuto capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano);
- 9) **alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà** (art. 448-bis c.c.: adesso il figlio - anche adottivo - o i suoi discendenti prossimi non sono tenuti agli alimenti a beneficio del genitore

nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà);

10) **successione del genitore decaduto dalla potestà** (art. 448-*bis* c.c.: adesso il figlio ha la possibilità di escludere dalla propria successione il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà);

11) **competenza del tribunale dei minorenni** (art. 38 disp. att. c.c.: adesso viene ridisegnato il riparto delle competenze tra tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni (la competenza di quest'ultimo diventa solo residuale). Così, sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile. In tale ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni);

12) **nomi dei figli** (art. 35 D.P.R. n. 396/00: adesso il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi);

13) **garanzie per i figli al mantenimento ed agli alimenti** (art. 3, 2° comma, L. 219/12: adesso il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, 7° comma, della L. n. 898/70. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, 2° comma e seguenti, della L. n. 898/70. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 c.c.);

14) **delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione** (art. 2 L. 219/12: adesso il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 219/12, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli artt. 315 e 315-*bis* c.c. nuova versione, i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2 L. 219/12. 2. Il suddetto decreto o i suddetti decreti legislativi provvedono, altresì, ad effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. n. 318/42 e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra. Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato per come sopra, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra.